

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 36 della l.r. n. 29/1997, riguardante la concessione a titolo gratuito dei beni immobili regionali agli organismi di gestione dei Parchi, Riserve e Monumenti naturali della Regione Lazio			
(DE ANGELIS FEDERICO) (DE ANGELIS FEDERICO) (C. ABBRUZZESE) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI (Onorati Enrica) IL DIRETTORE IL DIRETTORE L' ASSESSORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione 25/06/2019 - prot. 455	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 36 della l.r. n. 29/1997, riguardante la concessione a titolo gratuito dei beni immobili regionali agli organismi di gestione dei Parchi, Riserve e Monumenti naturali della Regione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e risorse naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", con particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali" con particolare riferimento all'art. 36, che promuove l'acquisto da parte della Regione di beni mobili ed immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree naturali protette e ne prevede la concessione in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta laddove gli stessi beni siano funzionali alle finalità istituzionali degli Enti di gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti naturali della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 874, inerente l'approvazione dell'ultima stesura dell'Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 13, così come modificata dalla successiva deliberazione 11 giugno 2019, n. 363;

CONSIDERATO che la Regione Lazio è proprietaria di immobili che, per collocazione territoriale, risultano strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali degli Organismi sopra richiamati ovvero che nel corso degli anni successivi all'entrata in vigore della succitata l.r. n. 29/1997 sono già stati concessi a vario titolo in uso gratuito ai sopra richiamati Enti, territorialmente competenti;

DATO ATTO che tali beni risultano inseriti nell'inventario regionale, di cui alla succitata d.g.r. n. 874/2018, nell'allegato B.2.4 tra i beni del patrimonio indisponibile della Regione Lazio, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 826 c.c. ed alle norme in materia di classificazione gestione del patrimonio regionale di cui Titolo X – Capo II del citato r.r. n.1/2002;

RILEVATO che l'art. 36, comma 2, della citata l.r. 29/1997 attribuisce alla Giunta regionale il compito di concedere “in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale protetta”;

RILEVATO altresì che ai sensi dell'art. 526 del citato r.r. n.1/2002 il patrimonio indisponibile della Regione Lazio è amministrato dalla competente Direzione in materia di demanio e patrimonio sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale e può essere attribuito mediante convenzione ad enti della stessa Regione con accollo dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

RITENUTO di dover dare compiuta attuazione al disposto di cui alle sopra richiamate norme regionali, ed in particolare a quanto stabilito dal citato art. 36, comma 2, l.r. n. 29/1997, al fine di uniformare le procedure adottate per la concessione dei beni in argomento e per l'individuazione dei criteri a cui dovranno essere attenersi le singole convenzione che saranno stipulate con gli Organismi di gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti naturali;

VISTO il documento di indirizzo denominato “atto d'indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale 06 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa.

DELIBERA

In conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di approvare l'allegato documento denominato “atto d'indirizzo per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 36 della legge regionale 06 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.”, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. la competente Direzione regionale in materia di demanio e patrimonio di demandare, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 36 della citata l.r. n. 29/1997 e degli artt. 516 e segg. del regolamento regionale 01 settembre 2002, n. 1, provvederà, in conformità agli indirizzi di cui alla presente deliberazione, all'approvazione dello schema di Convenzione che sarà stipulato tra la Regione Lazio e i singoli Organismi di gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti naturali;
3. la competente Direzione regionale in materia di aree naturali protette procederà altresì alla ricognizione dei beni immobili, di proprietà della Regione Lazio, in uso ai Parchi, alle Riserve ed ai Monumenti naturali al fine di procedere alla stipula delle Convenzioni con i relativi Organismi di gestione.

La presente deliberazione non comporta spese per l'Amministrazione regionale e verrà pubblicata sul Bur e sull'apposita sezione del sito internet della regione Lazio

Copia

**“ATTO D’INDIRIZZO PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36
DELLA LEGGE REGIONALE 06 OTTOBRE 1997, n. 29 e ss.mm.ii.”**

Articolo 1

(Oggetto e ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente documento di indirizzo regola le concessioni in uso gratuito di beni immobili di proprietà della Regione Lazio accordate ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge regionale 06 ottobre 1997, n. 29 recante “Norme in materia di aree naturali protette regionali”.
2. I soggetti beneficiari dei provvedimenti di concessione di cui al comma 1 sono gli Organismi di gestione dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti naturali della Regione Lazio di cui alla suddetta l.r. n. 29/97.
3. I beni oggetto dei provvedimenti di concessione di cui al comma 1 appartengono, di norma, al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione Lazio e sono iscritti in un apposito elenco all’interno dell’inventario dei beni immobili regionali di cui all’art. 544 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1.
4. I beni immobili di cui al comma 3 possono essere attribuiti in concessione agli Enti o Organismi di cui al comma 2, laddove risultino strumentali ovvero complementari allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali e ricadano all’interno dei territori di competenza dei medesimi Enti o Organismi.

Articolo 2

(Durata trasferimento e decadenza delle concessioni)

1. Le concessioni disciplinate dal presente documento di indirizzo, hanno durata non inferiore a venti anni.
2. Qualora in vigenza della concessione, le funzioni istituzionali degli enti e degli organismi concessionari fossero conferite ad altri soggetti ovvero il bene in concessione risultasse ricompreso in un ambito di competenza territoriale e istituzionale diverso da quello attribuito al concessionario, la concessione si trasferisce di diritto in capo all’Ente o Organismo competente, ivi compresi i rapporti attivi e passivi nel frattempo instaurati, laddove ciò risulti compatibile con le funzioni svolte dal soggetto subentrante.
3. La concessione decade automaticamente nel caso dovesse venir meno l’interesse delle Amministrazioni a considerare il bene oggetto della concessione, strumentale ovvero complementare allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Concessionario. In tal caso i rapporti attivi e passivi instaurati in seno alla concessione sono trasferiti in capo alla Regione proprietaria.
4. La Regione proprietaria, con provvedimento motivato della Giunta, potrà disporre la revoca della Concessione ed il subentro nei rapporti attivi e passivi nel frattempo instaurati dal concessionario.

Articolo 3

(Diritti derivanti dalla concessione)

1. Con la sottoscrizione della Concessione, si determina il trasferimento effettivo, senza clausole di limitazione, in capo al Concessionario di diritti soggettivi assimilabili a diritti reali di godimento sui beni in concessione. Il concessionario assume gli obblighi e gli oneri della custodia, della sorveglianza e del mantenimento del bene assunto in concessione.
2. L’utilizzo dei beni immobili dati in concessione dovrà essere conforme alle finalità di pubblico interesse attribuite dalla medesima Concessione; nessun’altra attività ed utilizzo potrà essere ritenuta ammissibile salvo quanto stabilito nel successivo comma 6.
3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali attribuite alla Concessione ovvero per la gestione ordinaria e straordinaria del bene, l’Ente o l’organismo concessionario è autorizzato a:

- a. attivare accordi di programma, convenzioni e intese istituzionali con soggetti pubblici, Enti, Fondazioni e Università, anche congiuntamente all'Amministrazione concedente;
 - b. sottoscrivere accordi di sub-concessione e contratti di partenariato con operatori economici, privati, anche non aventi finalità lucrative, secondo le procedure previste dalla legge, con particolare riferimento a quelle previste:
 - i. dall'art. 3bis "Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione" della legge 23 novembre 2001, n. 410 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351;
 - ii. dall'art. 11, comma 3, della legge 29 luglio 2014, n. 106 di conversione, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo";
 - c. affidare, a soggetti terzi, pubblici o privati, la gestione di attività o servizi connessi alla gestione del bene sempreché coerenti e compatibili con le finalità per le quali l'immobile è stato concesso ovvero ad esse complementari e/o accessori, adottando i modelli contrattuali previsti dalla vigente legislazione in materia di appalti e contratti;
 - d. sub concedere in tutto od in parte i beni assunti in concessione a terzi soggetti, pubblici o privati, per l'esercizio di attività senza scopo di lucro coerentemente con le loro finalità istituzionali ovvero del soggetto concessionario. In tal caso potrà applicarsi la disciplina prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2016, n. 540 recante "Linee guida per la definizione dei criteri e modalità di concessione o locazione a canone ricognitorio".
4. Gli Enti concessionari possono sub concedere l'immobile anche a soggetti terzi, pubblici o privati per l'esercizio di attività commerciali aventi scopo lucrativo, sempreché risultino coerenti e strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, previo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica;
 5. In ciascuna delle ipotesi sopra riportate i proventi, conseguiti con la gestione economica dei beni oggetto di concessione, ivi compresi i canoni delle sub concessioni, dovranno essere destinati al sostentamento degli investimenti per la conservazione e la valorizzazione dell'immobile in concessione, ovvero per le attività di valorizzazione, promozione e ordinaria gestione.
 6. In caso di locazione degli immobili detenuti in concessione per attività commerciali non rientranti nelle fattispecie e nelle finalità di cui ai precedenti commi, ovvero in caso di rinnovo di contratti aventi le medesime caratteristiche e finalità, l'Ente concessionario dovrà richiedere il preventivo assenso della competente Direzione regionale in materia di patrimonio e demanio che impartirà indicazioni circa la destinazione dei relativi proventi.

Articolo 4

(Interventi di manutenzione valorizzazione degli immobili)

1. Tutte le spese relative alla gestione dell'immobile sono a carico del concessionario (utenze, servizi, manutenzioni ordinarie ecc...).
2. Negli atti di concessione, sono posti altresì a carico del concessionario tutti gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili inclusi quelli di manutenzione straordinaria.
3. L'esecuzione degli interventi di ristrutturazione degli immobili assunti in concessione dovranno essere comunicati in via preventiva alla competente Direzione regionale in materia di patrimonio che entro 20 gg. autorizzerà i medesimi e impartirà eventuali prescrizioni. Decorso tale termine senza che la suddetta Direzione si sia espressa l'intervento si intenderà tacitamente autorizzato.
4. Sarà cura dell'Ente concessionario acquisire tutte le autorizzazioni di legge previste ed inviare alla succitata Direzione il collaudo delle opere eseguite, le conseguenti certificazioni sull'immobile e sugli impianti, nonché qualsiasi altro documento consequenziale all'esecuzione dei lavori.
5. Qualora i beni oggetto di concessione siano sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo è sottoposta al preventivo rilascio

dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del medesimo d.l. n. 42/2004, con responsabilità a totale carico del concessionario.

6. Le misure di tutela dei beni prescritte ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al succitato d.l. n. 42/2004, ancorché acquisite dal concessionario dopo la stipula dell'atto di Concessione, entrano automaticamente a far parte della convenzione attuativa della concessione.

Articolo 5

(Procedura di rilascio e rinnovo delle concessioni)

1. Le richieste di concessione ad uso gratuito da parte degli Organismi di gestione degli Enti di cui alla citata l.r. n. 29/1997, sono inoltrate alla Direzione in materia di aree naturali protette, la quale provvederà a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente documento e, in caso di esito favorevole della relativa istruttoria, provvederà ad impartire opportune indicazioni e prescrizioni circa l'attribuzione della concessione.
2. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, della citata l.r. 29/1997 e dell'art. 526 del citato r.r. n. 1/2002, n. 1, la Direzione competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base dell'istruttoria e delle indicazioni di cui al comma 1 e in conformità agli indirizzi generali di cui al presente documento, provvederà ad adottare il provvedimento di concessione approvando e sottoscrivendo la relativa convenzione con l'Ente o l'Organismo beneficiario.
3. La competente Direzione in materia di aree naturali protette, in attuazione al presente documento di indirizzo, provvederà ad effettuare la ricognizione dello stato e delle condizioni d'uso e degli immobili regionali già in possesso degli Enti e Organismi di cui alla l.r. 29/1997, ivi compresi i rapporti giuridici attivi e posti in essere sui medesimi beni. La medesima direzione al termine della ricognizione verificherà la permanenza delle condizioni per l'attribuzione delle concessioni in attuazione al presente documento di indirizzo, fornendo indicazioni circa la stipula delle relative convenzioni attuative.

Articolo 6

(Adempimenti e disciplina transitoria)

1. Sulla scorta della ricognizione di cui al precedente art. 5, comma 3, la Direzione contenente in materia di demanio e patrimonio provvederà al rilascio del provvedimento di concessione approvando e sottoscrivendo la relativa convenzione che sostituirà quella eventualmente in essere.
2. Fino a quando non si provveda agli adempimenti di cui al precedente comma, rimangono vigenti i provvedimenti ed i contratti vigenti.
3. Eventuali contratti di locazione attiva su immobili di proprietà regionale oggetto di concessione a titolo gratuito stipulati dagli Organismi di gestione dei Parchi, delle Riserve e Monumenti naturali rimarranno in vigore fino alla loro naturale scadenza e saranno richiamati nelle convenzioni stipulate ai sensi del presente documento d'indirizzo.